

A tutti i Soggetti interessati

Ns. rif.: DC2017SSV060

Milano, 03/04/2017

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione ACCREDIA – Circolare N° 9/2017
Modalità di accreditamento per gli Organismi di Ispezione e Prodotto che
rilasciano attestati di conformità ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di
bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243**

a) Premessa e scopo

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l'accREDITAMENTO riferibile alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 8-13), che prevede, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di processi di trasformazione tecnologica e digitale in base al piano "Industria 4.0", un "iperammortamento" al 250%, per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (v. elenco sub. Allegato A di tale legge). Ciò comporterà per le organizzazioni che decidano l'acquisto di tali beni, una possibile maggiorazione del 150% sul costo della loro acquisizione ai fini dell'ammortamento.

Inoltre, la stessa legge, prevede che le imprese che beneficiano dell'iperammortamento possano godere di una ulteriore agevolazione, consistente nella **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali indicati nell'allegato B alla Legge di bilancio**. Per beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'allegato A o dell'ulteriore agevolazione prevista per i beni dell'allegato B, è richiesta un'**autocertificazione** del legale rappresentante dell'impresa che attesti che il bene possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi (A o B) ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione.

La legge di bilancio prevede che l'Iperammortamento possa applicarsi agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di comprendere anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali, entro la fine del 2017, vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Relativamente all'iperammortamento, l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato non è una condizione sufficiente per godere dell'agevolazione. È, infatti, richiesta, in aggiunta, l'**interconnessione dei beni al sistema produttivo**; anche tale requisito deve risultare da un'autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, da una **perizia tecnica giurata**.

L'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce che *"Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"*.

b) Circolare congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate hanno emesso il 30.03.2017 la circolare congiunta 04 (*Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"*).

In particolare, sono riportate le informazioni necessarie per poter fruire dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, e importanti chiarimenti sui contenuti dell'analisi tecnica che deve essere realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione.

Per quanto riguarda il requisito dell'accreditamento che deve caratterizzare gli enti che possono rilasciare gli attestati di conformità, ci si riferisce al Regolamento (CE) N. 765/2008.

Infine, viene precisato che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità sono gli organismi accreditati ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17065, non fornendo altre informazioni specifiche sullo schema di certificazione o ispezione di riferimento.

Si rimanda alla circolare sopra richiamata per approfondimenti.

c) Processo di accreditamento

Come già ricordato, la circolare 04 del 30.03.2017 precisa che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità sono gli organismi accreditati ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17065.

Tuttavia, per poter apporre il logo ACCREDIA sugli attestati di conformità richiamati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'organismo deve essere accreditato a fronte della ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17065 (Tipo 1 in accordo alla ISO/IEC 17067) per questo scopo specifico:

Analisi tecnica prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Restano invariati i requisiti previsti dai Regolamenti Generali ACCREDIA applicabili, salvo le precisazioni sotto riportate.

Non è necessario che il CAB abbia già emesso certificati di conformità in quest'ambito prima di fare domanda di accreditamento. Solo in caso di nuovo accreditamento ISO/IEC 17020 si richiede che il CAB abbia svolto almeno 3 ispezioni.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo che presenta la domanda di accreditamento o di estensione.

1.	CAB non ancora accreditato	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 gg/uomo• Verifica presso la sede del CAB di 4 gg/uomo• Verifica in accompagnamento al momento dell'interconnessione del bene
2.	CAB non ancora accreditato ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17065 ma già accreditato per ISO/IEC 17021.	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 gg/uomo• Verifica presso la sede del CAB di 2 gg/uomo• Verifica in accompagnamento al momento dell'interconnessione del bene

3.	CAB già accreditato ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17065	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 0,5 giornate • Verifica in accompagnamento al momento dell'interconnessione del bene
----	---	--

In tutte le verifiche in accompagnamento il Team di Accredia sarà composto da un team Leader e da un esperto tecnico (si veda l'Allegato B della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232). A tutte le verifiche in sede e in accompagnamento occorre aggiungere una giornata dedicata al back office e alla rapportazione, a meno che la verifica in accompagnamento non venga condotta in un giorno immediatamente successivo alla verifica in sede (in questo caso il rapporto sarà unico per le due verifiche).

La Delibera dell'estensione dell'accreditamento ad opera del CsA DC può essere effettuata prima o dopo la verifica in accompagnamento. Nel caso in cui la verifica in accompagnamento dovesse essere svolta dopo la delibera di accreditamento, questa deve essere svolta in occasione della prima attività svolta dal CAB.

È obbligo del CAB quindi avvisare ACCREDIA, con debito anticipo, in merito alla prima attività di valutazione svolta sotto accreditamento in campo.

L'esame documentale può essere svolto anche direttamente presso la sede dell'Organismo.

d) Mantenimento dell'Accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), e salvo diverse esigenze che dovessero emergere a seguito di ulteriori interventi legislativi, verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdI ha emesso meno di 50 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte una verifica in accompagnamento e una verifica in sede
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede
- se l'OdC ha emesso più di 201 attestati di conformità nello schema di ispezione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dr. Emanuele Riva

